

CENTRO STUDI RENATO BORDONE  
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

# Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna

a cura di Ezio Claudio Pia



*atti di convegno 1 e*

Atti di convegno, 8

*Comitato scientifico*

Gian Giacomo Fissore

Jean-Louis Gaulin

Maria Giuseppina Muzzarelli

Luciano Palermo

Giovanna Petti Balbi

Giuseppe Sergi

Giacomo Todeschini

CENTRO STUDI RENATO BORDONE  
SUI LOMBARDI, SUL CREDITO E SULLA BANCA

## Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna

Atti del convegno internazionale di studi  
Asti, 8-10 ottobre 2009

a cura di Ezio Claudio Pia

Asti 2014

Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna  
a cura di Ezio Claudio Pia  
Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2014, pp. 176  
(Atti di convegno, 8)

ISBN 978-88-89287-12-5



Volume pubblicato con il contributo della "Fondazione Cassa di Risparmio di Asti"

Il volume è stato realizzato da Astigrafica s.n.c.

Progetto grafico e impaginazione

Astigrafica – Asti

In copertina:

Sec. XIV. Ufficio di un banchiere italiano, miniatura. Londra, British Museum.

© 2014 Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca

## INDICE

GIACOMO TODESCHINI <i>Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna</i>	9
FRANÇOIS MENANT <i>Accesso al credito e ceto sociale nelle città lombarde in età comunale: riflessioni sul caso di Bergamo</i>	17
GIULIANO PINTO <i>Attività creditizia, mobilità sociale e cittadinanza nella Firenze del Tre e Quattrocento</i>	25
MASSIMO VALLERANI <i>«Ursus in hoc disco te coget solvere fisco». Evasione fiscale, giustizia e cittadinanza a Bologna fra Due e Trecento</i>	39
ANNA ESPOSITO <i>Minoranze e credito: il caso di Roma tra Medioevo e Rinascimento</i>	51
MYRIAM GREILSAMMER <i>Les frères Porquin, usuriers lombards dans les Pays-Bas au début des Temps modernes: trois archétypes d'identité civique</i>	59
PATRIZIA MAINONI <i>Denaro senza frontiere? Il finanziamento ai regnanti nell'Italia tra Due e Trecento</i>	81
MANUEL SÁNCHEZ-MARTÍNEZ <i>Finanze statali e debito pubblico: il caso della Catalogna nella seconda metà del XIV secolo</i>	107
GABRIELLA PICCINNI <i>Antichi e nuovi prestatori in Siena negli anni trenta del Trecento. Una battaglia per il potere tra economia e politica</i>	119
MICHELE CASSANDRO <i>Credito, banca privata e banca pubblica tra Medioevo ed Età Moderna. L'esempio toscano</i>	135
SIMONA CERUTTI <i>Credito e proprietà: tappe nei percorsi di integrazione in città (Torino, XVIII secolo)</i>	149

## *Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna*

GIACOMO TODESCHINI  
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE)

Possiamo cominciare ad intendere il rapporto fra credito e cittadinanza in età medievale, ma soprattutto fra Due e Quattrocento, se riflettiamo su quanto significavano in quel periodo in diversi contesti linguistici, cioè in ambiti documentari differenti, le parole *creditum*, *credere*, *obligare*, *debitum*, *fides*, *fiducia*, e allo stesso tempo parole come *civitas*, *concivilitas*, *dominium*, *caritas*. L'ambiguità economico-politica di queste parole e delle pratiche a cui esse alludono è una caratteristica di lungo periodo della storia europea, e non è un caso che ancora oggi, quando gli istituti di credito offrono al pubblico prestiti a tassi d'interesse competitivi, essi tendano a promuovere queste campagne di vendita usando un linguaggio che fa del credere nelle persone, l'origine di un credito finanziario<sup>1</sup>.

Come numerosi studi dedicati al fenomeno del debito e dell'insolvenza in epoca basso-medievale, in relazione soprattutto alla Spagna, alla Francia e all'Italia, hanno mostrato di recente (penso fra gli altri ai lavori di Jean-Louis Gaulin, Giuliano Milani, Julie Claustre Mayade, Véronique Beaulande<sup>2</sup>), il problema della affidabilità economica e della solvibilità dei *cives* si trasformava sempre più spesso dalla seconda metà del Duecento in materia processuale pur mantenendo un carattere teologico-morale e cioè normativo in senso più generale. Tre principali forme di allontanamento dal corpo sociale dei debitori incapaci di far fronte ai loro impegni, l'imprigionamento, la scomunica e il bando, scandivano, nell'Europa occidentale dei secoli XIV e XV, l'esclusione temporanea o definitiva di coloro che per accidentale o cronica inadeguatezza alle esigenze del mercato rivelavano di conseguenza una identità civica difettosa, equivoca o totalmente esterna

---

<sup>1</sup> La pubblicità di un Istituto di credito parigino (autunno 2009) recita: «Nous allons plus loin que croire en vos projets. Nous leur accordons du crédit». La dicitura accompagna un'immagine piuttosto eloquente: quella di un'effimera costruzione di sassi fondata in un terreno sabbioso. Evidentemente si gioca sull'ambiguità semantica esistente fra «croire» e «crédit»: quel che importa non è riuscire a convincere dell'effettiva fondatezza di un progetto, ma ottenere fiducia; anche chi propone un progetto fondato “nella sabbia” può riuscire ad essere “credibile” e dunque ad essere finanziato.

<sup>2</sup> J.-L. GAULIN, *Les registres de bannis pour dettes à Bologne au XIII<sup>e</sup> siècle: une nouvelle source pour l'histoire de l'endettement*, in «Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen âge», 109/ 2 (1997), pp. 479-499; Id., *Affaires privées et certification publique. La documentation notariale relative au crédit à Bologne au XIII<sup>e</sup> siècle*, in *Notaires et crédit dans l'Occident méditerranéen médiéval*, a cura di F. MENANT, O. REDON, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 55-91; G. MILANI, *L'esclusione dal Comune: conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2003; J. MAYADE-CLAUSTRE, *Dans les geôles du roi: l'emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007; V. BEAULANDE, *Le malheur d'être exclu? Excommunication, réconciliation et société à la fin du Moyen Âge*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.

al perimetro di un mercato le cui regole apparivano sempre più prossime a quelle della civiltà e della ordinata socialità.

L'ambiguità economica e civica che, nei resoconti giudiziari del tardo Duecento e poi del Trecento, caratterizza la collocazione sociale degli indebitati e insolventi (debitori, certo, ma forse anche inaffidabili e fedifraghi, e dunque nemici in senso politico); dei poveri o impoveriti (indigenti, ma forse anche ladri e irregolari, ignoti alla legge e *viles* quanto alla loro condizione civica) ci chiarisce che il tema dell'indebitamento è contiguo, prima di tutto, nelle fonti giuridiche e giudiziarie due e trecentesche al tema della minorità civica.

Se affrontiamo questo problema dal punto di vista della storia delle procedure giudiziarie, e nei termini proposti da Mario Sbriccoli, risulta palese il rapporto, crescente a partire dalla fine del Duecento, tra decadimento civico e inaffidabilità economica, ovvero fra allontanamento reale e simbolico dalla *civitas* e irricognoscibilità o invisibilità creditizia. È infatti proprio la trasformazione dello stile accusatorio e processuale in procedura fondamentale politica, mirata, come scrive Massimo Vallerani, alla «autodifesa della comunità», ovvero della élite che la governa, a consentire una interpretazione delle situazioni di indebitamento in termini di colpevolezza e offesa al *bonum commune*. Mario Sbriccoli, in un suo ultimo e fondamentale saggio, *Justice négociée, justice hégémonique. L'émergence du pénal public dans les villes italiennes des XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*<sup>3</sup>, come già nel precedente *Giustizia criminale*<sup>4</sup> ci fa notare che dalla fine del XIII secolo:

«Le modèle de la poursuite pénale du haut criminel (crimes d'infidélité politique, vol, crimes de l'ordre du *nefandum*) gagnera vers le bas, étendant à des nombreuses autres infractions, jadis objets de transactions possibles, la légitimité à frapper *criminaliter*, et ceci à partir d'un double présumé: celui de la **désobéissance**, résultat d'une *infidelitas* qui provoque l'offense à la ville, et celui du *trouble à l'ordre*, qui dérive toujours du crime, ressenti et défini comme **discordia civium**. Les mêmes présumés seront à l'oeuvre dans l'*application à tous les crimes* de ce que j'ai signalé ailleurs comme le paradigme du crime politique: aura lieu un déplacement de la réponse pénale depuis le plan du dommage vers celui de la désobéissance, qui était, précisément, le noyau fondamental de l'infraction politique (ou de la déviance religieuse). [...] Le procès qui un temps avait été pensé pour l'ennemi (le rebelle, le traître, l'hérétique) et qui s'étendait parfois aux vagabonds et aux sans aveu, passe en usage contre tous les auteurs de quelque délit que ce soit».

L'intreccio fittissimo esistente dal XIII al XIV secolo fra politiche dell'esclusione civica e gestione pubblica della prassi creditizia appare un'evidente dimostrazione di come, nell'accentuarsi dei tentativi di controllo del territorio sociale da parte dei gruppi egemonici, la definizione del significato sociale delle relazioni fra debitori e creditori risultava cruciale per chi volesse affermarsi come arbitro del sistema. Se l'indebitamento poteva funzionare come motivo di esclusione dalla città e come situazione caratteristica di chi poteva essere riconosciuto come nemico da parte del-

---

<sup>3</sup> In *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU, C. GAUVARD, A. ZORZI, Rome, École française de Rome, 2007, pp. 416-417.

<sup>4</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 163-205.



la città e se ne dichiarasse rappresentante, d'altra parte la misura politica consistente nell'invalidazione dei crediti vantati dai nemici politici o religiosi (è il caso delle misure prese nella Francia di Luigi IX per colpire il prestito ebraico) era ovviamente rischiosa per gli equilibri economici stessi del corpo civico di cui un potere si dichiarava garante. Il «meccanismo quasi automatico di riconoscimento del nemico» di cui ha scritto Massimo Vallerani<sup>5</sup>, poiché era costituito e parlato da liste di proscrizione<sup>6</sup> spesso fondate sulla analisi di casi di insolvenza, o da legislazioni che cancellavano il debito che avrebbe dovuto essere pagato a creditori intesi come nemici pubblici, mentre immediatamente faceva del debito una condizione politicamente strumentalizzabile come criminale, a un secondo sguardo rivelava però, nella mutevole geometria dei crediti e dei debiti, un gioco di equilibri estremamente delicato se considerato dal punto di vista della qualità sociale di chi vi fosse implicato. Se, dunque, da un lato la relazione creditizia, codificata dalle procedure giudiziarie come condizione civica a rischio, poteva condurre alla scomparsa dalla scena sociale, d'altro canto questa stessa relazione – ove fosse praticata da chi, almeno in prospettiva, poteva essere pensato come socialmente rilevante – garantiva un rispetto determinato dal riconoscimento del fatto che credito, ad un certo livello, equivaleva a credibilità.

Il ruolo di nemico, escluso, bandito, scomunicato, infedele era dunque di norma interpretato economicamente da debitori insolventi o da creditori illegittimi, ma questo finiva per implicare, nel diritto e nell'uso, che ogni relazione di debito-credito mutava di significato sociale a seconda del carisma sociale di chi la praticava, e che la reintegrazione o l'ammissione nell'ordine della cittadinanza non dipendeva semplicemente dall'avvenuto pagamento di quanto dovuto o dal rispetto di un'equità astratta più o meno riconducibile al cosiddetto "giusto prezzo".

John Padgett e Paul McLean nel 2009, in un saggio intitolato *Economic Credit in Renaissance Florence*, hanno polemizzato con la «[...] Neo-classical economic theory» osservando che essa «is constructed on the assumption of impersonal markets – choices [...] made on the basis of goods and their prices, not on the basis of the identities of the persons transacting». Hanno invece mostrato che: «the Renaissance Florentine markets did not operate like this, especially in the most technically advanced sectors of the Florentine economy. There is, therefore, historical need for the development of an economic theory of the operation and evolution of personalistic markets. The case of Florence suggests the following elements for such a theory: (a) Social exchange and reciprocity are the micro-mechanisms of economic exchange, with credit being the currency. Capitalist inventions like double-entry accounting and partnership systems formalized and perfected personal exchange, not displaced it. (b) Gossip about reputation provides discipline to the market, as much as do prices. (c) The network structure of economic exchange in the market grows on the lattice of other social networks that provide its context. Economic networks can be cliquish and incestuous, or they can be open and expansive, depending upon how multiple net-

---

<sup>5</sup> M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61; ID., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge*, a cura di C. GAUVARD, Roma, École Française de Rome, 2008, pp. 123-142. Cfr. G. MILANI, *Giuristi, giudici e fuoriusciti nelle città italiane del Duecento*, in *Pratiques sociales et politiques* cit., pp. 595-642.

<sup>6</sup> ID., *Giuristi, giudici e fuoriusciti* cit., pp. 616 sgg.; ID., *L'esclusione dal comune* cit.

work feedback is arranged. Porous political-cum-social elites are helpful for open and expansive economic markets. (d) Political institutions are important for the development of markets not only because of enforcement of rule of law. Depending upon details, republican political institutions may add public transparency and efficiency to the operation of private gossip; and they can induce the overlay of multiple social roles, such as merchant and politician. (e) Linguistic and network ambiguity induces creative exploration and innovation in social relationships, even as it enables free riding and lies. Policing the latter should not be so strict as to squelch the former. How much these findings generalize to other historical and comparative settings remains to be explored in depth, but we suspect their widespread applicability»<sup>7</sup>.

Questo quadro suggerisce prima di tutto metodologicamente un approccio al problema della diminuzione civica degli indebitati fortemente connesso a quello che si potrebbe chiamare il clima politico delle città in cui si poneva il problema della marginalizzazione derivante da dialettiche creditizie; soprattutto l'insieme degli indebitamenti a rischio di criminalizzazione ci apparirà, in questa luce, nettamente originato dall'interno di un sistema economico fondato su quanto Padgett e McLean chiamano «mercato personalizzato» ossia dall'interno di un contesto di realtà civiche ed economiche controllato da chi gestiva per mezzo del potere politico e giudiziario la macchina sociale della reputazione che, a sua volta, faceva funzionare il mercato.

Se il mercato non era, dopo tutto, libero, ma anzi determinato da logiche dell'amicizia e della *fidelitas*, della convivenza e della parentela, se dunque la dialettica dei valori, dei prezzi e delle credibilità derivava non soltanto dai giochi della concorrenza, o da un impersonale andamento dei mercati, o da imprevedibili mutamenti climatici, ma piuttosto da un sistema di accordi largamente travalicante l'ambito che noi definiremmo strettamente economico, ne risulta che anche il grado di cittadinanza scaturito dal credito o dal debito era intimamente connesso alla partecipazione alle reti parentali o amicali che caratterizzavano una città o un contado.

Come ha fatto notare François Menant<sup>8</sup>, tra le molte vie per le quali si poteva giungere alla condizione svilta di Popolo minuto e politicamente insignificante, quella dell'indebitamento sistematico era, soprattutto nelle campagne che scontavano una soggezione economica e politica nettissima rispetto alle città, la più tipica: in campagna, come in città, le logiche del prezzo e quelle del debito componevano una rete politicamente determinata nella quale era assai pericoloso impigliarsi. L'esclusione dalla cittadinanza, ossia, per essere più precisi, dall'appartenenza al gruppo di abitanti di un territorio che potevano essere considerati affidabili sia in senso economico che religioso o politico, passava dunque, in molte situazioni europee, per la via dell'incapacità economica, a sua volta rivelata come effettivamente colpevole da situazioni di indebitamento che nessuno di coloro che gestivano il potere intendeva garantire. Il denaro, in questa prospettiva, giocava nelle città del Due e del Trecento un ruolo di evidenziatore della collocazione sociale effettiva, indipendentemente dalla sua concreta o probabile presenza nelle borse o nei forzieri: era in effetti

---

<sup>7</sup> J. PADGETT, P. MCLEAN, *Economic Credit in Renaissance Florence*, 2009 (leggibile in [http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=pn\\_wp](http://opensiuc.lib.siu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=pn_wp)).

<sup>8</sup> *Genèse d'un "petit peuple": la paysannerie lombarde à l'époque des communes (XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles)*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval: terminologies, perceptions, réalités*, a cura di P. BOGLIONI, R. DELORT, C. GAUVARD, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 233 sgg.

la credibilità delle persone, altamente convenzionale e dipendente dall'insieme delle congiunture politiche e dall'inserimento in reti di affari o di affetti, a fare la ricchezza o la povertà delle persone, a fare del debito un segno di inquietante estraneità, o un semplice episodio nella storia complessa e continua di un rapporto di consuetudine amicale<sup>9</sup>.

D'altra parte, anche chi si trovava nella posizione non di debitore ma di creditore, dunque colui o colei che svolgeva il ruolo di banchiere o banchiera, aveva non pochi problemi a definire la propria condizione civica nel contesto economico e sociale del Due e Trecento europeo.

Allo stato della discussione storiografica, pare ormai impropria la rappresentazione della crescita di istituzioni bancarie fra Due e Trecento nei termini di un passaggio "dall'usuraio al banchiere". Sembra infatti che fra le due figure di creditori professionali corra, almeno dal XII secolo, ossia da quella che si potrebbe considerare la preistoria della vicenda bancaria medievale, una differenza profonda e qualitativa, in primo luogo dal punto di vista del significato civico assunto proprio da queste figure. Non può sfuggire innanzi tutto la differenza che esiste tra i linguaggi ovvero le retoriche che, nelle fonti a disposizione, testimoniano delle multiformi attività di usurai e banchieri, o meglio di usurai e mercanti-banchieri. Se infatti dell'usuraio, soprattutto dell'*usurarius manifestus*, si viene parlando in testi di diritto canonico e in ambito agiografico o narrativo, del banchiere, del cambiavalute o meglio dei mercanti-banchieri che esercitavano nello stesso tempo attività di prestatori, di finanziatori, di imprenditori e di cambiatori di monete si parla in ambienti testuali assai diversi come quello notarile, quello teologico-morale o quello memorialistico e contabile originato dall'interno delle compagnie mercantili-bancarie stesse. Questa differenza linguistica è di grande importanza. Essa significa che le informazioni giunteci in materia di credito, e in particolare a proposito dei protagonisti di esso, non componevano fra XII e XIV secolo una dottrina compatta e nemmeno un sistema omogeneo di definizioni, ma piuttosto che sin dall'origine fonti diverse parlavano in modo diverso di attori economici percepiti e rappresentati secondo logiche sociali ed economiche estremamente differenti. Se dunque sin dal secolo XII l'usuraio "manifesto" è additato al pubblico disprezzo e condannato all'allontanamento dalla *civitas christianorum* in ragione di una sua estraneità ipotizzata sia come individuale sia come simbolica, i sospetti sull'identità civica dei *mercatores* rimangono invece allo stadio di retorica genericamente antispeculativa, mentre si ribadisce tanto in sede notarile quanto in sede teologico-morale la loro funzionalità alla edificazione del cosiddetto "bene comune". In altre parole la cittadinanza, ossia la appartenenza dell'uno e dell'altro alla città dei cristiani e degli *intelligentes*, di coloro che capiscono le regole del viver civile, appare – sin dalla premessa della riorganizzazione commerciale europea – cifrata nelle fonti secondo criteri e alfabeti fondamentalmente diversi.

Questo tipo di verifica delle fonti in grado di parlarci, su vari registri, del mestiere dell'usuraio e di quello del banchiere, mette d'altronde in discussione la convinzione storiografica alquanto sedimentata di una compattezza dell'atteggiamento dottrinale cristiano medievale rispetto all'usura e al credito.

---

<sup>9</sup> *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna, il Mulino, 2007; G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'Età Moderna*, Bologna, il Mulino, 2007.

L'idea di continuo ripetuta, da un secolo a questa parte, di una opposizione netta e dottrinarmente compatta della Chiesa all'usura e di conseguenza alla dialettica creditizia deve essere ormai riconsiderata, alla luce della documentazione disponibile, come un fenomeno assai più complesso e variegato di quanto abitualmente si ritiene. Sia infatti considerando la specifica e differenziata presa di posizione del diritto canonico fra XII e XIII secolo in materia di operazioni creditizie definite di volta in volta legittime e illegittime a seconda della loro utilità per la salvaguardia dei patrimoni e delle istituzioni ecclesiali, sia analizzando da vicino la pretesa coerenza dei discorsi dei romanisti e dei teologi due e trecenteschi sulla natura fruttifera o sterile del denaro, risulta evidente che la Cristianità occidentale, fra XI e XV secolo, non avversò il credito e chi lo praticava, incondizionatamente, e cioè a partire da una improbabile e astratta raffigurazione del denaro come oggetto innaturale e pertanto incapace di riprodursi. Benché della cultura di romanisti e teologi facesse parte anche questo assunto, in origine aristotelico, troppo complessa e variegata era la loro cultura economica perché essi potessero, come si ripete troppo spesso, accontentarsi di un aforisma tanto ingenuo per spiegare l'enigma della produttività monetaria: il problema della produttività del denaro giungeva loro attraverso la mediazione linguistica plurisecolare della patristica, della canonistica, del diritto romano, di quello ebraico ed islamico, insieme dunque con un ventaglio di soluzioni fra cui campeggiava quella che interpretava la fertilità del denaro come effetto del ruolo politico e carismatico di chi lo deteneva e lo attivava. In effetti, e secondo una logica che guardava al concreto significato politico e sacrale delle transazioni creditizie, quello che si venne condannando da parte della cultura economica cristiana medievale, tanto in campo canonistico quanto in campo romanistico, furono le operazioni finanziarie non leggibili come pubblicamente ossia istituzionalmente giustificabili e funzionali. Era dunque il denaro di chi era identificato come usuraio manifesto, ossia come eretico e ribelle, ad essere considerato sterile e fuori legge, ed era il mutuo da lui erogato ad essere condannato come antisociale e abietto; mentre nello stesso tempo la produttività del denaro impiegato in operazioni creditizie da chi non poteva in alcun modo essere considerato usuraio perché persona pubblica, perché rappresentante di istituzioni chiave come le città o le chiese o le compagnie commerciali, era di norma dichiarata indiscutibile poiché le aperture di credito di questo tipo si iscrivevano, secondo l'ottica di canonisti, civilisti, politici ed amministratori, nelle strategie funzionali alla crescita economica delle città cristiane<sup>10</sup>.

Si chiarisce così, e senza bisogno di ricorrere all'ipotesi vagamente anacronistica (e tuttavia divenuta da tempo uno stereotipo storiografico) di una frattura medievale fra teoria e pratica economica, la ragione della multiformità di atteggiamenti assunti dalla cultura scritta medievale e di prima Età Moderna nei confronti delle relazioni di debito-credito. La natura civica opposta che, dal XII al XV secolo, caratterizza, per teologi, giuristi e amministratori, il cosiddetto usuraio manifesto da un lato, e il mercante-banchiere dall'altro, mentre assegna al primo lo stigma dell'estraneità, riserva invece al secondo, se identificato come appartenente ad un sistema civico verificabile, il ruolo di edificatore della felicità pubblica ovvero istituzionale. Entrambi questi erogatori di denaro, sebbene nella realtà attivatori di dinamiche creditizie spesso assai simili

---

<sup>10</sup> Id., *Eccezioni e usura nel duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale*, in «Quaderni Storici», 131 / 2 (2009), pp. 351-368.

e variabilmente formalizzate come mutui chirografari, ipotecari, su pegno, come vendite con patti di retrovendita, o come commercio di diritti di riscossione, assumono nella letteratura giuridica e teologico-morale, ma anche nella prassi amministrativa di questo periodo, significati civici opposti proprio a partire da quella che appare essere la loro presupposta identità pubblica ovvero notoria. La riconoscibilità usuraria di un cittadino, ossia la reputazione usuraria di chi vorrebbe essere cittadino, ne mette in seria discussione i diritti e la credibilità, innanzi tutto giuridica, poiché rivela, prima ancora della concretezza tecnica dei suoi affari, la sua non radicata appartenenza. Non a caso una delle più celebri bolle pontificie abitualmente ricordate per dimostrare la presunta oggettività del divieto antiusurario medievale, la *Usurarum voraginem* del 1312<sup>11</sup>, stabilisce invece con chiarezza che usurai sono per definizione gli *alienigenae* ovvero i *non oriundos de terris*, i *non-cives* in altre parole: e questo proprio perché agli esperti di diritto appare sostanzialmente contraddittorio e in sostanza inverosimile, salvo aberranti eccezioni, che chi realmente, ossia in ragione del suo potere e del suo radicamento familiare, appartiene alla città possa attivare un circuito creditizio nocivo, cioè a dire usurario. È infatti l'appartenenza indiscussa a gruppi civicamente forti e legati tra loro da una fede politica e religiosa, familiare e consuetudinaria, a convalidare la transazione creditizia come utile, come proficua per l'ordine pubblico, e ad innalzare il banchiere del papa, il mercante utile al re di Francia o d'Inghilterra, il finanziere che traffica proficuamente con i titoli di credito emessi dalle repubbliche, a cittadino per eccellenza.

Ottenere credito, ed essere debitori, offrire credito, ed essere creditori, conduce dunque in ogni caso, nelle città del basso Medioevo, a fare i conti con la propria effettiva cittadinanza, a verificare la propria specifica collocazione nella rete di relazioni, oltre che economiche, sociali, religiose e vicinali. Poiché chiedere e dare credito legalmente e legittimamente, nell'Europa mediterranea tra Medioevo ed Età Moderna, equivaleva ad essere considerati degni di ottenere o di garantire una fiducia che non finiva sulla piazza del mercato, ma continuava a manifestarsi sin nelle più minute diramazioni dei rapporti sociali ed interpersonali, tanto chi si faceva debitore quanto chi giocava il ruolo più o meno professionalizzato del creditore era costretto a riscontrare il proprio grado di appartenenza civica, ossia di radicamento non formale ma reale nella città, secondo le logiche di una contabilità ormai in grado di cifrare non soltanto la ricchezza o la riuscita economica, ma anche la collocazione istituzionale e politica delle persone.

---

<sup>11</sup> *Sexti Decretalium, Liber V De usuris, Tit. V, c. I (Gregorius X in generali Concilio Lugdunensi)*, ed. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici* II, cc. 1084-85.